

### TITOLO III – DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

#### **Art. 29 - Disposizioni per i viaggiatori**

1. I viaggiatori devono rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dal personale dell'impianto.
2. I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone. Nel caso in cui portino con sé bagagli, cose o attrezzature devono anche garantirne la custodia.
3. I viaggiatori, per servirsi dell'impianto, devono munirsi dei titoli di viaggio da esibire al personale su richiesta.
4. Il viaggiatore che non sia pratico dell'utilizzo del sistema di trasporto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.
5. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al soccorso.
6. Ai viaggiatori è vietato:
  - a) in assenza del personale addetto, accedere alle banchine di imbarco, e, in particolare, avvicinarsi o salire sul veicolo;
  - b) salire in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali;
  - c) accedere all'impianto se, per il loro stato o per il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico;
  - d) trasportare oggetti o cose pericolose o infiammabili o che impediscono un'agevole salita sui veicoli;
  - e) seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni o manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
  - f) fumare nelle stazioni ed in linea;
  - g) provocare oscillazioni dei veicoli;
  - h) viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
  - i) in linea, aprire le porte dei veicoli
  - j) far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
  - k) danneggiare le parti dei veicoli.
7. Il personale può precludere il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
8. Alla partenza i viaggiatori devono disporsi secondo le posizioni indicate.
9. Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta sui veicoli, astenendosi da ogni iniziativa personale.
10. I passeggeri devono rispettare anche le seguenti indicazioni:
  - a) togliere l'eventuale zaino dalle spalle e conservarlo frontalmente o lateralmente per tutta la durata del tragitto;
  - b) in linea, mantenere sul veicolo la posizione corretta; eventuali attrezzi sportivi se ammessi al trasporto, ed altri oggetti (zaini, bagagli, borse ecc.) devono essere posizionati in modo che ne venga evitata la caduta;
  - c) in linea, non aprire le porte o scendere dai veicoli;

- d) allo sbarco, attendere che il personale di servizio apra la porta per la discesa;
- e) dopo la discesa sulla banchina di sbarco allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato;
- f) Il trasporto di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m.
- g) I responsabili dei bambini che devono essere accompagnati, ovvero le persone alle quali i responsabili li hanno affidati, anche informalmente, (per es.: parenti, maestri, guide, amici ecc.), devono preliminarmente valutare l'attitudine dei bambini ad utilizzare la funivia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere, anche in caso di arresto.

In caso di gruppi organizzati, i responsabili dei bambini che devono essere accompagnati ovvero le persone alle quali i responsabili hanno affidato anche informalmente i bambini, devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti nella zona di accesso all'impianto prima di posizionarsi all'area di partenza e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato.

Gli accompagnatori possono essere:

- I responsabili diretti e i parenti;
- le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici);
- coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini.

Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, per quanto riguarda la salita e discesa dalle vetture collaborando con il personale di stazione.

11. I viaggiatori diversamente abili sono tenuti ad accertarsi con il personale della possibilità del trasporto sull'impianto.
12. E' consentito il trasporto di animali domestici quali cani, gatti, uccelli, piccoli animali.

Il trasporto degli animali è consentito solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.

I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità propria e dei terzi. Resta a carico del proprietario dell'animale la responsabilità per qualunque danno a persone o cose o anche all'impianto funiviario che potrebbe verificarsi nel corso del trasporto.

Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola o trasportini.

I cani aggressivi devono essere segnalati al personale dal proprietario.

13. I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'Esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
14. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Organo di sorveglianza, con l'indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.
15. I trasgressori delle presenti disposizioni, la cui inosservanza possa arrecare pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.
16. I viaggiatori che trasportano al seguito deltaplani, parapendii, biciclette o altro con dimensioni eccedenti quelli previste devono attenersi rigorosamente alle disposizioni del personale di servizio.

I viaggiatori diversamente abili devono far preventivamente presente qualsiasi necessità di aiuto e concordare con il personale di servizio le eventuali diverse modalità di trasporto.